

# Rapporto

numero

data

Dipartimento

26 giugno 2013

ISTITUZIONI

Concerne

**della Commissione della legislazione  
sull'iniziativa parlamentare 31 maggio 2010 presentata nella forma  
generica da Eros N. Mellini e cofirmatari per la modifica della Legge  
cantonale sull'ordine pubblico del 29 maggio 1941 affinché  
l'accattonaggio e il vagabondaggio possa essere sanzionato con una  
contravvenzione di competenza comunale**

## I. FRONTALIERI DELL'ACCATTONAGGIO

Nei Cantoni svizzeri confinanti con altre Nazioni, a seguito della firma da parte nostra degli Accordi bilaterali che tra le altre cose prevedono il libero passaggio delle persone, sempre più frequentemente spuntano, provenienti dall'estero, bande di accattoni gestite da organizzazioni tutt'altro che rispettabili, entità ben individuabili composte in genere da uomini e donne che in compagnia di minorenni e bambini esercitano sfacciatamente l'accattonaggio.

A volte trattasi addirittura di malvivitosi adulti che istruiscono ad arte e poi impiegano per compensi irrisori bambini di altre famiglie meno abbienti. In tal caso trattasi di una sorta di tratta di esseri umani, anche se all'atto pratico risulta pressoché impossibile individuare con certezza coloro che gestiscono questo ignobile traffico. Questi "frontalieri dell'accattonaggio organizzato", grazie al libero passaggio delle persone sottoscritto con gli Accordi bilaterali, entrano la mattina presto in 8 o 10 su pulmini che forse da noi non potrebbero nemmeno circolare, scaricano i vari soggetti in posti strategici dove stazionano per ore cercando la carità ai passanti, e ripassano prima dell'imbrunire per ritirarli e rientrare al loro domicilio oltre confine, ammesso e non concesso che abbiano una fissa dimora.

Del resto, non è compito nostro permettere a "poveri Cristi" che provengono saltuariamente o regolarmente da Nazioni a noi confinanti, di esercitare l'accattonaggio disegnando un quadro di assoluta povertà a noi fortunatamente sconosciuto.

## II. ACCATTONAGGIO INDIGENO

Misconoscere l'esistenza di soggetti locali in quanto stranieri soggiornanti da noi per lunghi periodi, oppure residenti in cerca di una improbabile sistemazione confacente, sarebbe poco onesto, ma tollerare uno stato di cose da noi fino a ora sconosciuto sarebbe ancor più grave. Pur comprendendo la precaria situazione di questa gente costretta a una vita di stenti a vantaggio di sfruttatori senza scrupoli che vivono alla grande in un sottobosco sociale presente nella vicina penisola, è opinione preponderante alle nostre latitudini che l'accattonaggio non debba essere tollerato in nessun caso: sia esso organizzato, sia esso individuale.

Spesso e volentieri si assiste a una sorta di accattonaggio mascherato da attività più o meno artistiche, anche con esibizioni di pseudo musicisti di scarsa maestria, con presunti artisti di strada che artisti non sono ma che si adoperano per racimolare discrete somme di danaro per poter campare. Anche in questi casi, non vi sono leggi in proposito. Alcuni Comuni rilasciano un patentino giornaliero agli "artisti di strada" dietro il pagamento di una modica tassa, ma non consentono il soggiorno di questi giramondo per lunghi periodi, ma solo per qualche giorno e in speciali occasioni. Ma sapere con certezza chi sia artista e chi no, è impresa ardua.

### III. L'INIZIATIVA IN BREVE

Il Consiglio federale<sup>1</sup> ritiene che sostenere a spada tratta la tesi che vede i bambini venir istruiti a elemosinare per poi venire strumentalizzati da adulti senza scrupoli residenti all'estero in alcuni Paesi europei a noi noti e non solo sia un'affermazione esagerata. Appare quindi logico che le Autorità federali abbiano rinunciato a iscrivere nel Codice penale del nostro Paese il divieto di esercitare l'accattonaggio, quasi questo dilagante fenomeno non esistesse.

Ai Cantoni rimane comunque riservata la legislazione su quelle contravvenzioni di polizia che non sono regolate dalla legislazione federale secondo il Codice penale (art. 355 cpv. 1; RS 311.0). Per i motivi che rendono l'applicazione di efficaci provvedimenti da parte del Cantone assai macchinosi, procedure che oggi richiedono addirittura l'intervento del Procuratore per comminare semplici multe, gli iniziativaisti chiedono che i Comuni ticinesi toccati dal fenomeno possano introdurre l'assoluto divieto di accattonaggio sul loro territorio.

L'iniziativa generica inoltrata il 31 maggio 2010 da Eros N. Mellini (cofirmatari Beltraminelli, Chiesa, Rusconi e Weber) intende quindi limitare se non addirittura annullare, la competenza del Cantone nell'ambito della lotta all'accattonaggio.

**Per fare ciò si chiede la modifica della Legge cantonale sull'ordine pubblico, affinché per la comminazione de multe per l'accattonaggio e il vagabondaggio sia data competenza, almeno in prima battuta, all'autorità comunale.**

### IV. CONCLUSIONI

Sulla scorta delle osservazioni precedenti, i sottoscritti membri della Commissione della legislazione invitano il Gran Consiglio ad accogliere l'iniziativa generica del 31 maggio 2010 con cui si chiede la modifica della Legge cantonale sull'ordine pubblico del 29 maggio 1941.

Per la Commissione della legislazione:

Angelo Paparelli, relatore

Caverzasio - Celio (per le conclusioni) - Cereghetti (per le conclusioni) -

Corti (per le conclusioni) - Gysin (per le conclusioni) - Mellini - Rückert -

Viscardi (per le conclusioni)

---

<sup>1</sup> Risposta del Consiglio federale del 24 agosto 2011 alla mozione 11.3332 *Divieto di accattonaggio per i minori*, di Ida Glanzmann-Hunkeler.